

**ANTIRICICLAGGIO** ■ Il valore delle prestazioni esclude anche i compensi delle società di revisione

# Parcelle fuori dai conti Uic

IN ALLEGATO

## Martedì le istruzioni dell'Ufficio

Le disposizioni del ministero dell'Economia e le istruzioni dell'Ufficio italiano cambi, oggi, alle pagine 29-30, concludiamo la pubblicazione dei decreti ministeriali (142 e 143) che daranno corso, dal 22 aprile, agli obblighi per contrastare l'impiego di denaro proveniente da operazioni illecite da parte degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari. Da martedì, invece, l'attenzione si focalizzerà sulle istruzioni dell'Ufficio italiano cambi dedicate ai professionisti, così da individuare i presupposti per gli obblighi di identificazione e registrazione. Nelle istruzioni dell'Uic sono anche definiti gli indici di sospetto per indirizzare il professionista nell'individuare operazioni in odore di riciclaggio. Va detto che il professionista non è costretto dalla nuova normativa a indagare sul cliente, ma la segnalazione di operazioni sospette è il frutto degli elementi di cui viene a conoscenza nel corso della sua attività.



si applica l'obbligo di identificazione neppure la percezione del compenso per l'attività professionale svolta dal professionista. Costituiscono operazioni di valore non determinabile, per le quali scatta sempre l'onere di identificazione, quelle di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta

di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza. In tali casi, l'identificazione dev'essere eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico, in relazione al generale mandato attribuito al professionista, e non già all'atto della rilevazione contabile di singole transazioni del cliente superiori alla soglia antiriciclaggio.

Identificazione in presenza dei clienti

**Modalità.** L'identificazione dovrà essere effettuata in presenza fisica del cliente (salvo che per persone già identificate e in casi individuati dal regolamento), anche attraverso i collaboratori, mediante un documento d'identità o di riconoscimento, non oltre il momento di accettazione del mandato. I documenti di identità sono la carta d'identità e ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati (il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento con fotografia e timbro rilasciate da una amministrazione dello Stato, secondo l'articolo 35 del Dpr 445/00). Nel caso in cui il professionista abbia, in qualsiasi momento, elementi di incertezza sull'identità del cliente deve compiere una nuova identificazione così da rimuovere ogni dubbio. **Identificazione indiretta o a distanza.** La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da: a) precedente identificazione

effettuata dal libero professionista in relazione a un'altra attività professionale; b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale; c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana; d) attestazione di altro professionista residente in un Paese Ue che abbia identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera. La presenza fisica del cliente non è necessaria anche quando viene fornita idonea attestazione circa la sua identità da: ■ intermediari abilitati (articolo 4 del decreto legislativo 56/2004); ■ enti creditizi o finanziari di Stati Ue; ■ banche aventi sede in Paesi anche non appartenenti alla Ue ma aderenti al Gafi. Non è stata invece contemplata la possibilità di far valere l'identificazione a distanza operata da professionisti di Stati non appartenenti alla Ue. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. **LUIGI FERRAJOLI**

**GOVERNANCE** ■ Per Assonime la norma già operativa

# Sindaci, la presidenza va alla minoranza

La nomina e i compiti del collegio sindacale nelle società quotate sono state riviste in misura significativa dalla legge sul risparmio, la n. 262/05. Le modifiche sono state analizzate da Assonime nella circolare 12 del 12 aprile 2006. **Sindaci e minoranze.** La legge sul risparmio 262/05 demanda a un regolamento Consob la determinazione dei criteri per l'elezione di almeno un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza (la norma ha eliminato l'obbligo di prevedere la nomina di due mem-

o o a uno dei sindaci eletti) dalla minoranza. Assonime ritiene, a differenza di quanto affermato dall'Abi, che si tratti di un precepto immediatamente operativo e che non dipende dall'emanazione del regolamento Consob. La disposizione è imperativa e inderogabile, prescindendo da qualsiasi recepimento statutario e anzi si impone rispetto a eventuali clausole statutarie difformi, che vanno pertanto intese come non scritte. Va peraltro sottolineato che la nuova disciplina si applica ai collegi sindacali da nominare e non impatta sui collegi in carica, i cui presidenti non sono colpiti da decadenza. **Compiti dei sindaci.** La legge 262 stabilisce il potere dei sindaci di chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate. Inoltre, a ogni sindaco spetta il potere di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale, nonché il potere di convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo. La regola precedente, secondo cui questi poteri dovevano essere esercitati da almeno due componenti del collegio, è stata invece conservata per il potere di convocazione dell'assemblea dei soci.

## Nei controlli contabili rafforzata l'indipendenza

La legge sul risparmio, la 262/05 punta a rafforzare l'indipendenza della società di revisione nelle società quotate e nelle società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Il conferimento dell'incarico alla società di revisione resta affidato alla competenza dell'assemblea, previo parere dell'organo di controllo; la delibera deve poi essere trasmessa alla Consob la quale, entro 20 giorni dal ricevimento, può vietare l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea a esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione o in relazione al numero degli incarichi assunti. Quanto alla durata dell'incarico, la nuova normativa stabilisce che l'incarico conferito alla società di revisione ha durata di sei esercizi (nel sistema previgente l'incarico durava tre anni), è rinnovabile una sola volta (prima l'incarico non poteva essere rinnovato per più di due volte), decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. Nel precedente sistema si riteneva che l'incarico potesse essere nuovamente affidato alla stessa società di revisione dopo tre esercizi. Infine, in caso di rinnovo, il responsabile della revisione deve essere sostituito.

Secondo Assonime, sarebbe preferibile distinguere tra "rinnovo" dell'incarico, consentito solo una volta, e "nuovo conferimento", possibile decorsi tre anni dalla fine dell'incarico precedente (indipendentemente dal fatto che esso sia stato rinnovato o meno). Secondo questa lettura, la società di revisione potrebbe svolgere l'incarico per un massimo di dodici anni (si imporrebbe però in questo caso la sostituzione del responsabile della revisione alla scadenza del primo mandato). L'incarico potrebbe poi essere affidato nuovamente alla società di revisione decorsi tre esercizi dalla scadenza del suo ultimo mandato con la società quotata. **A.BU.**

brì effettivi da parte della minoranza, in caso di collegio composto da più di tre membri). Inoltre, l'assemblea è vincolata a nominare il presidente del collegio sindacale tra i sindaci eletti dalla minoranza. Se dunque la minoranza elegge un solo sindaco, questi sarà automaticamente il presidente del collegio; se i sindaci «di minoranza» sono più di uno (lo statuto può infatti prevedere la nomina di un numero di sindaci di minoranza superiore a uno), è l'assemblea a scegliere tra questi. In attesa del regolamento Consob, secondo Assonime, rimangono applicabili le clausole statutarie attualmente vigenti in tema di elezione dei sindaci da parte delle minoranze. Invece, quanto alla nuova norma che dispone l'attribuzione della presidenza del collegio sindacale al sindaco elet-

to dell'azione di responsabilità da parte dei soci. Resta invece fermo che la revoca di diritto degli amministratori è prevista nel caso in cui l'azione di responsabilità sia stata deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di un quinto del capitale sociale. **Cumulo di incarichi.** Alla Consob è attribuito il potere di stabilire con regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo di società con azioni quotate e titoli diffusi possono assumere in società di capitali. Di conseguenza, i sindaci sono obbligati, prima di accettare l'incarico, di rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. **ANGELO BUSANI**

Il Fisco si tutela nel caso di pagamenti a rate delle somme dovute in base al concordato, all'acquiescenza per omessa impugnazione o alla conciliazione. Come spiega la circolare dell'agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 13 aprile 2006, il credito erariale ha una doppia tutela: con il rilascio di garanzie qualificate a copertura del rischio connesso al pagamento dilazionato delle somme non iscritte a ruolo; con il recupero, in caso di mancato pagamento, delle somme con iscrizione a ruolo del dovuto sia nei confronti del contribuente, sia del garante.

## Sui crediti erariali a rate la tutela del Fisco è doppia

deiusoria che equivale a polizza assicurativa. Questo significa che la polizza fideiussoria è il documento probatorio tipico del contratto di assicurazione con il quale una compagnia di assicurazione garantisce l'adempimento del debito di un terzo. Con la Finanziaria 2005 sono

stati disciplinati i casi di mancati pagamenti previsti dal piano di rateazione, disponendo che: ■ il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione; ■ il garante deve versare l'importo

garantito entro 30 giorni dalla notifica dell'invito dell'ufficio, che contiene l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale. L'ufficio deve comunicare l'avvenuto inadempimento del debitore principale e la norma in base alla quale si procede all'es-

sione della garanzia, allegando un prospetto con i codici tributo dell'imposta e degli interessi legali, nonché quelli delle sanzioni e relativi importi, unitamente al modello F24 o F23; ■ in caso di inadempimento del garante, l'agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e dello stesso garante. I soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie sono le banche e le imprese nazionali di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. Nel caso di provvedimenti di dilazione che prevedono garanzia fideiussoria, l'ufficio deve chiedere il rilascio del documento entro 10 giorni dalla data di ricezione, da parte del contribuente, della comunicazione di accoglimento dell'istanza. Nella comunicazione si dovrà specificare che l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla produzione, nel termine assegnato, della garanzia. Gli uffici, per evitare il rischio di avere fideiussioni non valide, dovranno chiedere al fideiussore la conferma dell'avvenuto rilascio della garanzia. **TONINO MORINA**

## Cartolarizzazioni, ai Comuni esenzioni limitate

Il conferimento di immobili da parte dei Comuni ai fini della valorizzazione è esente da bolli, imposte di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta solo se è svolta «in favore di fondazioni o società di cartolarizzazioni, associazioni riconosciute». Lo ricorda l'agenzia delle Entrate rispondendo alla richiesta di un Comune, che si riteneva in diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali dopo aver conferito a una società partecipata alcuni immobili e aver affidato alla stessa società la manutenzione e la

gestione di tutto il patrimonio dell'ente. Il comma 576 della Finanziaria 2006, sottolinea però l'Agenzia, ha ristretto l'ambito dei vantaggi fiscali introdotti dal comma 275 della Finanziaria 2005, introducendo la categoria delle «associazioni riconosciute». Anche nel caso in cui il conferimento avvenga in favore di società riconosciute, precisa l'Agenzia, le agevolazioni non possono riguardare l'Iva, che può essere derogata solo nei casi espressamente previsti dalla Ue.

n. 3

Aprile 2006

# GUIDA ALLE NOVITÀ FISCALI

Subito, novità per novità, tutte le risposte e i chiarimenti degli esperti e in più tutti gli esempi e i casi pratici. Nel numero di aprile:

**SOCIETÀ DI CAPITALI - Dichiarazioni 2006:**

- Cosa cambia • Esempi di compilazione
- Modulistica aggiornata • Indicazioni degli esperti

**E in più, tutte le altre novità fiscali del mese.**

**APRILE 2006: È IN EDICOLA LA 'GUIDA ALLE NOVITÀ FISCALI' CON 'IL SOLE 24 ORE' A SOLI € 6,00 IN PIÙ\***

I chiarimenti degli esperti sulle altre novità fiscali

Guida rapida ai documenti più recenti

\*Offerta valida in Italia dal 6/4/2006 al 3/5/2006

www.ilssole24ore.com